

ALLEGATO TECNICO**Sezione Rifiuti**

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	ARGO METAL SRL	Cod. fiscale
		03546810981
SEDE LEGALE	Via Lorandi n. 16 – Nuvolera (BS)	
SEDE INSEDIAMENTO	Via Giuseppe di Vittorio n. 1/3 – Mazzano (BS)	FOGLIO N. 6
		MAPP. N. 389
SUPERFICI	totale insediamento	3.075 m ²
	superficie coperta (capannone + uffici + accessori)	1.680 m ²
	superficie scoperta permeabile	357 m ²
	superficie scoperta impermeabile	83 m ²
	superficie drenante	955 m ²
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	“D1 – Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico”	P.G.T. VIGENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE	Armando Gobbi	
RESPONSABILE TECNICO	Armando Gobbi	



Descrizione delle operazioni dell'impianto.

- 1.1. L'impianto è ubicato su un'area identificata catastalmente al foglio n. 6 mappale 389 comune censuario di Mazzano (BS) e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: " "D1 – Zona Produttiva consolidata e di completamento e parte come parcheggi privati ad uso pubblico", la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, tutte poste al coperto, interne al capannone chiuso su tutti i lati e pavimentate:
 - Area A: destinata al conferimento, dei rifiuti in ingresso, posti su area pavimentata con superficie pari a 105 m²;
 - Area B: destinata alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, effettuato in cumuli e/o cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 85 m²
 - Area C: area di stoccaggio EoW in attesa di certificazione e rifiuti in uscita, effettuato in cumuli e/o cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 106 m²;
 - Area D: destinata area stoccaggio dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, effettuato in cassoni, posti su area pavimentata, con superficie pari a 18 m²;
 - Area E: destinata alle operazioni di recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi, su superficie pavimentata, con superficie pari a 965 m²;
 - Area X: stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa accettazione effettuato in cumuli o colli, su area pavimentata, con superficie pari a 6.50 m²;
 - Area R: destinata al conferimento del materiale radioattivo, su area pavimentata, con superficie pari a 15 m²;
- 1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'insediamento;
 - a) stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti alle operazioni di trattamento;
 - b) pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
 - selezione, cernita manuale o con sollevatore a polipo e suddivisione per tipologie;
 - riduzione volumetria tramite mulino FLEX 800 MOBILE dotato di separatore magnetico;
 - selezione finale tramite linea di separazione a raggi X STEINERT XSS T;
- 1.4. dall'attività di recupero (R4) si ottengono:
 - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31.03.2011;
 - EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25.07.2013;
 - rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - messa in riserva (R13) di 250 m³ di rifiuti urbani e speciali in ingresso da avviare al trattamento presso l'impianto di rifiuti non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) di 300 m³ di EoW in attesa di certificazione e rifiuti in uscita;
 - operazioni di stoccaggio (R13/D15) di 30 m³ di rifiuti speciali e non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
 - il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) mediante selezione, cernita e macinatura è pari a 25.000 t/a;
- 1.6. elenco delle attrezzature utilizzate nell'impianto:
 - benna a polipo;
 - carrelli elevatori;
 - mulino dotato di separatore magnetico FLEX 800 MOBILE;
 - separatore a raggi X STEINERT XSS T;



- 1.7. Tabella: Elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE		
		R13	R12	R4
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X	X
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	X	X	X ⁽¹⁻²⁾
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente ai carichi privi di gocciolamenti di oli ed emulsioni oleose)	X	X	X ⁽¹⁾
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rottami non ferrosi e loro leghe	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (es. parti di veicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e sili, di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre privi di amianto risultanti da operazioni di messa in sicurezza, spezzoni di cavo ricoperto, motori)	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo, zinco	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
20 01 40	Metallo	X	X	X

Nota 1 - l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;

- 1.8. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli e/o cassoni;
- 1.9. nella tavola unica acquisita con nota del 09.10.2025 al P.G. n. 194056 allegata e parte integrante dell'autorizzazione è rappresentato il lay-out dell'impianto (gestione rifiuti ingresso-uscita/ EoW in attesa di certificazione).

2. Prescrizioni

- 2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale



operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

- per gli imballaggi ed i rifiuti identificati dai codici EER 150104 deve essere verificata la corretta attribuzione del codice EER secondo le procedure previste dalle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi recuperati ai sensi del Regolamento n. 333 del 31.03.2011 e n. 715 del 25.07.2013, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate, ad eccezione delle procedure per il controllo radiometrico, che vengono aggiornate alla normativa oggi vigente:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del D.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

~~Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti~~



~~nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.~~

• **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da⁽¹⁾” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L'evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui il gestore dell'impianto deve esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare, si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.*



In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. il gestore dell'impianto di recupero/smaltimento di rifiuti deve prevedere nel protocollo di accettazione dei rifiuti in impianto la procedura di acquisizione delle valutazioni effettuate dal produttore del rifiuto circa il rispetto dei valori limite di concentrazione massima delle sostanze elencate nell'allegato IV del Regolamento 2019/1021 pertinenti. Tali valutazioni possono contemplare l'esclusione per origine delle sostanze elencate o devono essere accompagnate da analisi nel caso in cui, sulla base della composizione del rifiuto e/o della sua provenienza, è ipotizzabile la presenza delle stesse. Le verifiche devono essere acquisite e valutate per ciascuna partita di rifiuto ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico costante e definito per cui devono ricorrere almeno ogni 6 mesi; ad ogni variazione di quest'ultimo, il gestore acquisisce nuove valutazioni aggiornate dal produttore. Il gestore deve essere in grado di documentare sempre all'atto del controllo le valutazioni acquisite e la completezza delle stesse;
- 2.3. i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.4. fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.lgs. 101/2020 s.m.i., l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità operative di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla norma tecnica UNI 10897;
- 2.5. la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;
- 2.6. fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, si prescrive che l'Azienda inoltri almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso



- dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 2.7. nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Si prescrive che tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
 - 2.8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.9. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - 2.10. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
 - 2.11. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa e dovrà essere soggetta a verifica periodica della sua integrità;
 - 2.12. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle EoW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione e l'eventuale trasbordo può essere effettuata solo all'interno del capannone;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
 - 2.13. qualora la ditta intenda gestire EoW ritirate da terzi per la commercializzazione (non oggetto della presente autorizzazione) le stesse devono essere depositate in area dedicata e gestite nel rispetto dell'art. 5, del Regolamento UE n. 333/2011 e dell'art. 4, del Regolamento UE n. 715/2013;
 - 2.14. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.;
 - 2.15. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva e i rifiuti trattati in uscita in attesa di certificazione EoW devono rispettivamente essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico e alla certificazione entro sei mesi dalla loro produzione;
 - 2.16. i rifiuti prodotti dall'attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera bb) del d.lgs 152/06;
 - 2.17. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento degli stessi. In particolare, i rifiuti identificati dai codici 120103, 120104, per i quali si richiede di poter effettuare le operazioni R4-R13, potrà essere effettuata l'attività di recupero R4 limitatamente ai rifiuti non polverulenti caratterizzati da pezzatura tale



da non renderli disperdibili; inoltre, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I p.to 2.3 del Reg. Ue. n. 333/2011 e del Reg. Ue n. 715/2013 non potranno essere avviati a operazione di recupero R4 rifiuti costituiti da limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici;

- 2.18. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
- 2.19. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.7 del presente allegato tecnico.
- 2.20. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.21. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
- 2.22. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) 715/2013;
- 2.23. per ogni lotto di rifiuti trattati la ditta deve prevedere la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità previste dai suddetti Regolamenti comunitari;
- 2.24. il rispetto dei criteri di cui alle precedenti prescrizioni è attestato dal produttore tramite una dichiarazione di conformità, redatta per le EoW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore secondo i modelli allegati ai suddetti Regolamenti comunitari;
- 2.25. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le dichiarazioni di conformità relative all'EoW prodotto, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.26. le norme tecniche di settore per la classificazione del materiale come EoW devono essere tenute presso l'installazione e messe a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.27. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo/ lotto in attesa di certificazione;
- 2.28. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.29. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.30. il Gestore deve, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, predisporre il Protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
 - a. tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
 - b. le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
 - c. le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti alla configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
 - d. il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - e. il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in



- uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art.190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- f. la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- 2.31. restano sottoposti al regime dei rifiuti, le materie prime secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero:
- derivanti dalle operazioni di recupero, indicate nel presente atto, non rispondenti a quanto indicato ai punti precedenti;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di recupero o di produzione, entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.32. la ditta deve garantire l'effettuazione di idonea pesatura dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- 2.33. i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere oggetto di periodica manutenzione onde garantirne l'efficienza;
- 2.34. durante le fasi di stazionamento gli automezzi dovranno restare spenti ed il personale informato di tale procedura;
- 2.35. i carichi di rifiuti in ingresso e gli EoW in uscita, dovranno essere idoneamente protetti in modo da evitarne la dispersione durante il trasporto;
- 2.36. deve essere data piena applicazione alle opere di mitigazione previste (alberature confine aree agricole). Le quarte vegetative dovranno essere gestite sino al completo attecchimento ed opportunamente mantenute al bisogno;
- 2.37. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio.

3. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.



Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

